

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007

55ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1532) Deputato CAPEZZONE ed altri. - Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell' avvio dell' attivita' di impresa, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore **MANINETTI** (*UDC*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo che contiene una disciplina finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese attraverso lo snellimento dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, con riduzione dei relativi termini e una più ampia utilizzazione sia dell'autocertificazione che della dichiarazione di inizio attività.

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla legislazione europea in materia di snellimento delle procedure amministrative, l'obiettivo è di agevolare l'esercizio dell'attività imprenditoriale, con particolare riferimento alla fase di avvio, cercando di recuperare il ritardo e la maggiore arretratezza dell'Italia rispetto agli altri paesi.

In esso sono confluite, oltre alle norme del disegno di legge a primo firmatario il deputato Capezzone "Sette giorni per una nuova impresa", anche numerose disposizioni del disegno di legge del Governo recante "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali".

Dal punto di vista contenutistico, i commi da 3 a 11 sono volti a disciplinare il procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive, mentre i commi da 12 a 16 disciplinano la dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi.

Il comma 1 prevede che le disposizioni della presente legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il comma 2 reca la definizione di impianti produttivi. Sono tali gli insediamenti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 198[1] relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi compresi le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Il comma 4 prevede che, in caso di mancata attivazione dello sportello unico, il comune designi l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalla presente legge.

Il comma 5 prevede la predisposizione in formato elettronico e la trasmissione per via telematica delle domande, dichiarazioni, atti dell'amministrazione e relativi allegati. Lo sportello unico assicura inoltre in via gratuita il supporto tecnico necessario ai privati che ne facciano richiesta, avvalendosi, tramite convenzioni, delle camere di commercio, artigianato e agricoltura e delle associazioni imprenditoriali.

Il comma 6 prevede che lo sportello unico assicuri via *Internet* l'informazione di tutti i possibili interessati circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, e le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sul loro *iter* procedimentale, e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti.

Il comma 7 prevede la possibilità che i comuni si associno per l'esercizio delle funzioni dello sportello unico o che allo sportello unico siano attribuite le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.

Il comma 9 primo periodo prevede l'obbligo di convocazione della conferenza di servizi nel caso in cui il progetto di impianto produttivo contrasti con lo strumento urbanistico.

Il comma 11 disciplina i casi eccezionali in cui non sia possibile utilizzare strumenti telematici.

Il comma 12 prevede che chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenti allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, e la ricevuta rilasciata dallo sportello unico contestualmente con la presentazione della dichiarazione, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e vale anche quale titolo edilizio.

Il comma 16 prevede l'obbligo di convocare immediatamente una riunione fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti qualora occorranò chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo.

L'articolo 2 esclude dalla disciplina dell'immediato avvio prevista dai commi da 12 a 16 dell'articolo 1 gli interventi per i quali la verifica di conformità comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti tra l'altro alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico, alla difesa nazionale, alla tutela dell'ambiente, agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento.

L'articolo 3 reca alcune disposizioni in tema di conferenza di servizi. In particolare, per i casi in cui non è ammesso l'immediato avvio è previsto l'automatico svolgimento di una conferenza di servizi per via telematica. In questo caso, quindi, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale in materia, la convocazione della conferenza pare configurarsi come automatica.

La previsione secondo cui la conferenza di servizi deve svolgersi in via telematica costituisce un rafforzamento delle disposizioni attualmente vigenti volte ad incentivare l'utilizzo di mezzi informatici di comunicazione, poiché allo stato il ricorso a conferenze *on-line* rappresenta una mera facoltà rimessa all'apprezzamento delle amministrazioni partecipanti alla conferenza stessa.

Sono inoltre disposte alcune modifiche alla legge n. 241 del 1990 dirette in particolare ad estendere la platea dei soggetti ammessi a partecipare alla conferenza, a semplificare il procedimento, e a ridisciplinare il caso del dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela dei cosiddetti interessi sensibili (ambiente, paesaggio, salute, etc.).

In particolare, il comma 2 prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, il verbale conclusivo della conferenza di servizi sia perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato.

Il comma 3 prevede che, decorsi trenta giorni dalla prima riunione della conferenza senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi e senza che sia stato espresso un dissenso motivato, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione.

La successiva lettera *b)* inserisce due nuovi commi dopo il comma 1 dell'articolo 14-*ter*, prevedendo la facoltà di partecipare alla conferenza dei servizi per i soggetti titolari di interessi pubblici o privati, anche a carattere collettivo, nonché i titolari di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che abbiano interesse al procedimento oggetto della conferenza stessa. Quanto ai poteri riconosciuti a tali soggetti, la norma in esame esclude che essi possano esercitare il diritto di voto nell'ambito della conferenza, potendo tuttavia proporre osservazioni.

La lettera *c)* del comma 5 reca infine una novella al comma 9 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990 che semplifica la fase conclusiva della conferenza di servizi, essendo previsto che le autorizzazioni, concessioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza o ad essa invitate siano sostituiti dal verbale recante la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, e non, come avviene ora, da un diverso provvedimento finale conforme a tale determinazione.

Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 relativo al motivato dissenso espresso in conferenza di servizi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, prevedendo la rimessione della decisione finale: al Consiglio dei ministri, nel caso in cui l'amministrazione dissenziente o procedente sia un'amministrazione statale, (per cui sembrerebbe ampliata la competenza del Consiglio dei ministri ad assumere la decisione finale), oppure ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Si tratta dei casi in cui vi sia un dissenso tra regioni o tra una regione e un ente locale o tra enti locali. Per organi collegiali esecutivi degli enti territoriali si devono intendere le giunte regionali, provinciali e comunali.

L'articolo 4 disciplina la comunicazione di fine lavori e il collaudo (ove necessario) che, resi a cura dell'imprenditore, consentono l'immediata messa in funzione dell'impianto, fermi restando i poteri di controllo delle competenti amministrazioni.

L'articolo 5 regola l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza delle amministrazioni competenti nell'ambito del procedimento, prevedendo che le eventuali misure immediatamente interdittive possano essere riesaminate in sede di conferenza di servizi, su richiesta dell'interessato, ai fini della loro conferma e della individuazione dei tempi e delle modalità dell'adeguamento dell'impianto, fatta salva la riduzione in pristino (oltre alle altre conseguenze penali e disciplinari) in caso di accertata falsità delle autocertificazioni.

L'articolo 6 disciplina i controlli sulle attività produttive che devono svolgersi secondo modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle attività imprenditoriali, anche garantendone la contestualità e l'unitarietà ove siano competenti più uffici. A tal fine, si prevedono intese tra i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari nonché i sindaci, mentre la Conferenza unificata potrà individuare le modalità essenziali, la cui violazione determinerà il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfettario.

L'articolo 7 della proposta di legge in esame è voto a modificare la disciplina dell'istituto della "dichiarazione d'inizio di attività" (DIA), di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, configurando una sorta di procedura accelerata per alcune attività produttive. La disposizione è volta ad abbreviare il termine trascorso il quale il soggetto richiedente può avviare l'attività e, contestualmente, a prolungare il termine entro il quale l'amministrazione può intervenire, in via successiva, per vietarne la prosecuzione. Più specificamente, si prevede che nel caso in cui la domanda, corredata da autocertificazioni, abbia ad oggetto l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale (nonché l'iscrizione in albi o ruoli per l'esercizio di tali attività), il termine ordinario di trenta giorni sia ridotto a sette. Una volta avviata l'attività, il termine entro il quale l'amministrazione può intervenire, in caso di accertata carenza dei requisiti richiesti, viene invece aumentato da trenta a sessanta, al fine di consentire lo svolgimento di controlli accurati e rigorosi.

L'articolo 8 reca una clausola di compatibilità con le competenze riconosciute alle regioni dalla Costituzione, prevede la presentazione di una relazione al Parlamento ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge e reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 9 disciplina le abrogazioni e le misure transitorie e di attuazione. In particolare, gli articoli da 1 a 6 sono applicabili solo ai procedimenti avviati oltre il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Concludendo la propria esposizione, il Relatore osserva che il disegno di legge rappresenta un passo in avanti nella direzione dello snellimento burocratico di cui il nostro Paese ha necessità soprattutto in relazione all'attività di impresa ancora oggi troppo gravata da costi e da inutili adempimenti amministrativi. Auspica pertanto che lo slogan "impresa facile" si traduca in strumenti operativi adeguati volti a fornire ai comuni le risorse umane e materiali per attuare le disposizioni oggi al nostro esame. Ritiene infatti dubbio che in mancanza di adeguate risorse finanziarie i comuni siano in grado di svolgere i servizi loro demandati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,40.